




Comune di Paspardo

VALLECAMONICA - BRESCIA – tel/fax 0364-48025
COMUNE DEL PARCO DELL'ADAMELLO
COMUNE DELLA RISERVA INCISIONI RUPESTRI
via Roma 24 – 25050 Paspardo (BS)

info@comune.paspardo.bs.it info@pec.comunepaspardo.eu



CAPITOLATO SPECIALE CONCESSIONE IN LOCAZIONE DEI TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE DELLA MALGA “ERVINA – PIETRAFESSA - LATOLA” SITA IN COMUNE CENSUARIO DI DAONE (TN) PER LE STAGIONI 2026/2032

Art. 1 (Patrimonio)

Il presente capitolato disciplina l'utilizzo della malga e dei pascoli montani di proprietà del Comune di Paspardo.

Durata e caratteristiche dell'affitto


1. Fermo restando che la natura e le caratteristiche dell'affitto sono descritti nell'apposito contratto e capitolato, per la durata dell'affitto e l'entità del canone si procede in deroga ai patti agrari.
2. La durata dell'affitto è stabilita in anni 6 (sei), con decorrenza dalla data di stipula del contratto.
3. La base economica di riferimento è di € 20.000,00 con offerte in aumento.
4. Per ogni e qualsiasi arredo dei fabbricati dati in affitto, dovrà provvedere l'affittuario a sua cura e spese.
5. Dati Alpeggio: la superficie catastale dell'alpeggio è di ettari 900,00. Sono esclusi dalla concessione i fabbricati censiti al catasto terreni foglio 26 zona censuaria 2 particella n 1078 (cat. F/2) e n. 1079 (cat. A/11) e la relativa fascia di terreno pertinenziale particella determinata in 10 mt calcolati su ogni lato di tali immobili.
6. Carico UBA / Ettaro 0,7 - 0,9 e deve rimanere comunque sempre superiore a 0,6 per avere un carico ammissibile alle esigenze dell'alpe.
7. Il periodo di monticazione minimo è fissato in 70 giorni, di regola inizia il 1 del mese di giugno d'ogni anno e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee e deve rispettare quanto previsto dall'art.68 del R.R. 5/2007 ovvero il pascolo bovino è autorizzato fino al 30 ottobre per pascoli posti sotto i 1.500 m.s.l.m. mentre al di sopra fino al 15 ottobre. L'eventuale anticipo della monticazione o ritardo della demonticazione dovrà essere preventivamente e tassativamente autorizzato dalla proprietà. Per garantire la buona conservazione del pascolo l'affittuario dovrà monticare il carico adeguato, fatta salva una tolleranza in meno del 10% ed in più del 20%. Il carico ottimale deve essere tale per tutto il periodo di monticazione. La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico.
8. L'affittuario è ritenuto responsabile dei danni che si dovessero arrecare a terzi nell'utilizzo del pascolo, delle infrastrutture e delle attrezzature presenti sulla malga, così come pure per le attività ivi svolte e/o promosse ed imputabili a colpa del proprio personale o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni.
9. L'affittuario si obbliga di dotarsi di piano di pascolo per la corretta gestione delle aree pascolive e il recupero delle aree degradate e/o abbandonate da definirsi in collaborazione con l'Amministrazione Comunale. Inoltre si obbliga alla pulizia e decoro (pulizia e taglio malerbe) delle corti attigue alla malga per la promozione e la valorizzazione del comprensorio malghivo.
10. L'affittuario si obbliga a pagare la Tari calcolata per i soli mesi di alpeggio, secondo le scadenze e la tariffa indicata nel regolamento vigente.
11. L'affittuario ha la possibilità di fruire di q.li 10 circa di legname ad uso focatico da recuperare in loco (piante schiantate), da concordare con l'Amministrazione entro il 31 maggio di ogni anno, previo sopralluogo con l'Amministrazione Comunale ed un tecnico del Parco Adamello.



Comune di Paspardo

VALLECAMONICA - BRESCIA – tel/fax 0364-48025
COMUNE DEL PARCO DELL'ADAMELLO
COMUNE DELLA RISERVA INCISIONI RUPESTRI
via Roma 24 – 25050 Paspardo (BS)

info@comune.paspardo.bs.it info@pec.comunepaspardo.eu



Art. 2 (Consegna e riconsegna della malga)

All'inizio ed alla fine di ogni stagione di monticazione, la proprietà, anche mediante propri incaricati, in contraddittorio con l'affittuario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna della malga, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato; in tale occasione avverrà la consegna o la riconsegna delle eventuali chiavi dei fabbricati della malga, depositate presso gli uffici comunali.

Nel caso vengano rilevati danni alle strutture di proprietà comunale o infrazioni, il costo delle sistemazioni sarà addebitato al conduttore ed il deposito cauzionale sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatto salva la richiesta di eventuali integrazioni.

Art. 3 (Manutenzioni)

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna alla malga e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico dell'affittuario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi. All'affittuario competono pure le opere di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nel presente capitolato e nel verbale di consegna.

La proprietà ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto di proprietà comunale.

Gli affittuari sono obbligati a mantenere sempre in buono stato di godimento e a loro spese le strade interne all'alpeggio.

Nel caso in cui la verifica attestasse, a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario o suo delegato, una insufficiente manutenzione o danni di qualsiasi genere, fatti salvi gli interventi di straordinaria manutenzione, l'addebito verrà contestato per iscritto all'affittuario che, entro quindici giorni, dovrà provvedere alla realizzazione degli interventi, seguendo, se indicate, le disposizioni, da intendersi tassative, impartite in proposito dalla proprietà. In difetto, fatta salva la facoltà di revoca del contratto, la proprietà realizzerà gli interventi, recuperando le spese sostenute dalla cauzione versata.

In tal caso, l'affittuario dovrà, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione attestante l'ammontare della spesa, provvedere al reintegro della cauzione. Qualora ciò non avvenisse la proprietà potrà procedere alla revoca dell'affitto con effetto immediato ed all'incameramento, a titolo di penale, della cauzione o della parte restante, fatti salvi i maggiori danni.

In ogni caso, nessuna spesa potrà fare capo all'Ente concedente in ordine alla gestione degli immobili e delle aree, la cui manutenzione ordinaria è, come sopra precisato, a carico dell'affittuario che dovrà pertanto svolgere la sua attività con diligenza e rettitudine, in modo d'assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili dati in affitto e la loro migliore manutenzione ordinaria.

Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo e colpa grave dell'affittuario sono a carico dello stesso.

Art. 4 (Migliorie)


La proprietà ha facoltà, anche durante il periodo dell'affitto, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che l'affittuario possa opporsi. Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del fondo e/o di valore dei fabbricati a seguito di tali interventi. Le parti potranno eventualmente accordarsi per l'adeguamento del canone di affitto. Se i suddetti interventi, eventualmente realizzati nella stagione estiva, dovessero arrecare gravi disagi allo



Comune di Paspardo

VALLECAMONICA - BRESCIA – tel/fax 0364-48025
COMUNE DEL PARCO DELL'ADAMELLO
COMUNE DELLA RISERVA INCISIONI RUPESTRI
via Roma 24 – 25050 Paspardo (BS)

info@comune.paspardo.bs.it info@pec.comunepaspardo.eu



svolgimento delle attività d'alpeggio, l'affittuario potrà richiedere un indennizzo, il cui importo andrà concordato tra le parti e decurtato dal canone di affitto.

L'affittuario dovrà informare preventivamente la proprietà dell'eventuale richiesta e ricevimento di contributi pubblici per effettuare gli interventi di miglioramento sulla malga. Le migliorie da eseguire da parte dell'affittuario dovranno essere preventivamente autorizzate dalla proprietà che avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, salvo quanto diversamente e preventivamente concordato tra le parti. In caso di predisposizione di piani di pascolamento da parte dell'affittuario, tale piano dovrà essere condiviso ed autorizzato da parte dell'ente proprietario.

Per le migliorie realizzate senza autorizzazione durante il periodo d'affitto, il conduttore a semplice richiesta della proprietà, se lo riterrà opportuno, avrà l'obbligo della remissione in pristino a proprie spese.

Art. 5 (Oneri generali a carico dell'affittuario)

Durante la gestione della malga, l'affittuario dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente proprietario.

L'affittuario o i propri soci dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente capitolato.

L'affittuario risponde delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme del presente capitolato, pertanto le relative sanzioni previste verranno applicate allo stesso.

Qualunque danno o rottura, la cui riparazione non compete al concessionario come già indicato nell'art.4, andrà segnalata immediatamente in forma scritta alla proprietà affinché intervenga.

Durante il periodo d'affitto, il conduttore verrà ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Qualora si verificano situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante pericolanti, spandimento d'acqua, frane e quant'altro, l'affittuario deve immediatamente avvisare la proprietà ed i competenti organi comunali, adottando, nel contempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.

Art. 6 (Oneri particolari dell'affittuario per la gestione della malga)

Nella conduzione della malga l'affittuario deve adempiere ai seguenti impegni:

- a) oltre al bestiame di proprietà del conduttore, dovrà essere monticato anche quello proveniente dal territorio del comune fino al raggiungimento del carico ottimale;
- b) il bestiame monticato dovrà essere registrato sull'apposito "registro di monticazione" predisposto dal Servizio Medicina Veterinaria;
- c) il personale addetto alla mungitura e/o lavorazione del latte dovrà essere provvisto di libretto sanitario oppure dovrà esserci specifica autodichiarazione;
- d) il mantenimento e la gestione del pascolo andrà effettuata nel rispetto del piano di gestione predisposto dall'affittuario, d'intesa con la proprietà;
- e) l'eventuale pascolo in bosco e la custodia del bestiame dovranno essere effettuati nel rispetto dell'art. 57 del R.R. 5/2007, e sue successive modifiche ed integrazioni;
- f) gli equini al pascolo libero non dovranno essere ferrati;



Comune di Paspardo


VALLECAMONICA - BRESCIA – tel/fax 0364-48025

COMUNE DEL PARCO DELL'ADAMELLO

COMUNE DELLA RISERVA INCISIONI RUPESTRI

via Roma 24 – 25050 Paspardo (BS)

info@comune.paspardo.bs.it info@pec.comunepaspardo.eu



g) i suini dovranno essere contenuti nel numero sufficiente al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte e costantemente rinchiusi nelle apposite porcilaie o eventualmente in appositi recinti attigui, separati dal bestiame bovino;

h) i cani necessari per la custodia potranno essere condotti in malga solo se vaccinati anche contro la rabbia silvestre;

i) l'approvvigionamento della legna da ardere occorrente ai bisogni della conduzione della malga dovrà effettuarsi esclusivamente mediante la raccolta di materiale giacente a terra. Eventuali necessità diverse dovranno essere richieste alla proprietà ed autorizzate dagli Enti competenti;

j) in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, all'affittuario è fatto obbligo annualmente di:

- arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale;

- effettuare la manutenzione ordinaria delle strade d'accesso all'alpe, dei fabbricati, sentieri,

acquedotti, pozze d'abbeverata ed altre infrastrutture;

- effettuare almeno uno sfalcio della flora ammoniacale ed il taglio del cespugliame presente nei pascoli grassi ed attorno ai fabbricati;

- adottare tutti i provvedimenti necessari e possibili per assicurare le migliori condizioni igieniche nei locali di deposito e di lavorazione del latte, la cui pulizia dovrà essere effettuata giornalmente;

- effettuare a fine stagione lo spargimento del letame, accumulato nei pressi delle strutture d'alpe, sui pascoli evitando accuratamente le aree con flora nitrofila già abbondante;

- impedire al bestiame di sostare in prossimità dei locali adibiti alla lavorazione del latte ed a quelli destinati alla conservazione e consumo dei derivati dello stesso;

- provvedere alla ripulitura di fine stagione dei portici, delle stalle e di tutti i locali in genere, nonché alla distribuzione del letame ammucchiato durante il periodo dell'alpeggio nelle aree indicate dalla proprietà ed in genere nelle superfici pascolive più magre;

- provvedere prima della demonticazione al puntellamento dei tetti dei fabbricati onde scongiurare danni causabili da precipitazioni nevose abbondanti;

k) l'affittuario dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l'attività alpestre in rapporto a malattie infettive e contagiose, in particolare:

- dovrà far pervenire all'Autorità comunale prima della monticazione l'idonea certificazione atta a dimostrare che gli animali da monticare sono indenni da malattie infettive o diffusive;

- non potrà caricare bestiame sprovvisto del certificato sanitario del luogo di provenienza, pena denuncia all'Autorità sanitaria;

- nel caso di sviluppo di malattie contagiose in malga, è fatto obbligo all'affittuario conduttore di denunciare immediatamente il fatto al Sindaco e di prestarsi a compiere regolarmente quanto prescritto dall'Autorità sanitaria;

l) l'affittuario rinuncia ad ogni possibile azione di richiesta di risarcimento danni verso la proprietà nel caso avesse a subire morte di animali imputabile a malattie infettive; ciò quando anche possa provare che gli animali hanno contratto la malattia sul fondo in affitto, qualora non sia stato informato del rischio.

Art. 7 (Oneri per la proprietà)

Alla proprietà spetta il compito, qualora ne ritenesse la necessità, di realizzare miglioramenti fondiari e gli interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio e delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico, salvo accordi diversi assunti con l'affittuario.



Comune di Paspardo


VALLECAMONICA - BRESCIA – tel/fax 0364-48025

COMUNE DEL PARCO DELL'ADAMELLO

COMUNE DELLA RISERVA INCISIONI RUPESTRI

via Roma 24 – 25050 Paspardo (BS)

info@comune.paspardo.bs.it info@pec.comunepaspardo.eu



Art. 8 (Divieti)

Durante il periodo di validità dell'affitto, nello svolgimento delle attività d'alpeggio, è vietato:

- a) alterare e rimuovere i termini, opere e/o siepi di confine o eventuali cartelli segnalatori presenti nella malga;
- b) mandrare il bestiame per un raggio di almeno 30 m attorno ai fabbricati adibiti a ricovero del personale od utilizzate per il deposito e la lavorazione del latte o per le attività agrituristiche;
- c) mandrare per periodi prolungati nello stesso loco, favorire altresì lo spostamento del carro per la mungitura al fine di evitare il danneggiamento del cotico erboso;
- d) il pascolo nelle zone a forte pendio nei giorni piovosi e subito dopo la pioggia, nonché stazionare il bestiame ove il cotico erboso presenti segni di degrado;
- e) l'ingresso di animali, compreso i cani, nei locali adibiti a deposito e alla lavorazione del latte;
- f) depositare siero, detersivi, medicinali e rifiuti domestici nei locali ove si effettua il deposito e la lavorazione del latte;
- g) il pascolo con qualsiasi specie animale nelle zone di rimboschimento;
- h) l'uso dei fabbricati oggetto dell'affitto, da parte di persone estranee alla conduzione dell'alpeggio (art. 12 D.L. 21/3/78 n° 59).

Art. 9 (Penalità)

In caso di non corretta e puntuale esecuzione degli obblighi assunti con la concessione in locazione, il Comune procede a riscuotere, parzialmente o in toto, la garanzia depositata.

Per quanto non disciplinato dal presente capitolato, fa riferimento quanto previsto nel bando di concessione.

Il Responsabile del Servizio

dott.ssa Silvia Bianchi